



Indirizzo Via Lucomagno 14  
CH 6710 Biasca  
Telefono 091 874 39 00  
Fax 091 874 39 21  
E-mail info@biasca.ch  
Internet www.biasca.ch

Biasca 22 febbraio 2018  
Rif RM 21.02.2018 // 2534  
ACS NF/Ri  
C 507 / S 2286

## **MESSAGGIO MUNICIPALE**

**no. 13 – 2018**

**del 21 febbraio 2018**

**relativo alla modifica della convenzione con il Cantone, rappresentato dal  
Dipartimento delle istituzioni, concernente le modalità di collaborazione e di  
conduzione del Posto di Polizia misto nella Regione VIII**

Egregio signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri,

abbiamo il piacere di sottoporvi per approvazione la modifica della convenzione con il Consiglio di Stato rappresentato dal Dipartimento delle istituzioni concernente le modalità di collaborazione e di conduzione del Posto di Polizia misto nella regione VIII.

### **1. Le ragioni della modifica**

Con messaggio municipale numero 20 del 18 agosto 2015 il Municipio aveva sottoposto alla vostra attenzione la convenzione con il Cantone concernente le modalità di collaborazione e di conduzione del Posto di Polizia misto nella Regione VIII.

Nel messaggio erano state fornite delle informazioni sulla Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali e il relativo regolamento di applicazione. Erano state inoltre descritte nel dettaglio le diverse fasi che hanno portato alla firma della convenzione con il Cantone.

Non riteniamo necessario riprendere quanto già indicato nel testo del 2015 limitandoci a informare sugli sviluppi avuti in questi ultimi due anni. Il tema della convenzione con il Cantone è legato alla convenzione con i Comuni della Regione VIII per cui in quest'occasione vi forniremo delle informazioni su questo altro importante dossier.

L'approvazione della convenzione con il Cantone è avvenuta il 16 novembre 2015 e pertanto il testo è diventato formalmente operativo nel 2016.

Dopo la sottoscrizione della convenzione con il Consiglio di Stato, il Municipio ha dovuto affrontare il tema delle convenzioni da presentare ai diversi Comuni della Regione VIII.

L'ostacolo più grande in questo dossier è sicuramente quello finanziario perché in questi anni i Comuni della regione, esclusi quelli della Alta Leventina che hanno riconosciuto dei

contributi al Comune di Faido, hanno beneficiato del servizio di Polizia in forma gratuita. Uno dei lavori principali è stato pertanto quello di trovare le modalità di calcolo più corrette per la nostra regione che tenga conto del numero di abitanti ma anche di altri elementi importanti tipici del territorio.

La prima proposta trasmessa a tutti i Comuni della Regione VIII prevedeva di calcolare il contributo su base quantitativa (50%) e qualitativa (50%). Le modalità di calcolo dei contributi comunali, così come altri temi, erano stati presentati dal Dipartimento delle Istituzioni ai diversi Municipi durante alcune serate di introduzione. Per la regione VIII la serata si è tenuta il 5 novembre 2013.

Lo scopo del lavoro era stato quello di trovare una percentuale di partecipazione per ogni Comune che sarebbe poi stata applicata per tutta la durata della convenzione a prescindere dal numero di agenti assunti. Questo avrebbe evitato di dover continuamente aggiornare i testi e i costi a seconda dell'evolvere delle spese e quindi il Municipio riteneva fosse una modalità comoda e razionale per la gestione di questo ambito particolare.

Nella definizione del costo pro capite i Comuni possono ritenere altri criteri oggettivi anche di tipo qualitativo. Gli elementi qualitativi sono correttivi al costo pro capite quando vi sono circostanze che rendono più gravoso il compito degli agenti. Questi elementi non sono obbligatori e sono ponderati e liberamente negoziati dai Comuni in particolare ai seguenti parametri:

- estensione giurisdizione ( $m^2/km^2$ ), estensione rete stradale carrabile (ml/kml), tipologia stradale;
- estensione dei confini con l'estero e numero di valichi doganali;
- oggetti "sensibili" (banche, commerci, siti di lavorazione dell'oro, cambiavalute, pompe di benzina, ecc.);
- altri oggetti "sensibili" (stazioni ferroviarie, richiedenti l'asilo, ecc.);
- locali pubblici (Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione e Legge sull'esercizio della prostituzione);
- turismo (hotel, campeggi, case secondarie, ecc.);
- altro (movimenti pendolari, elevato numero di posti di lavoro, presenza strutture militari, ecc.).

Gli elementi qualitativi incidono al massimo nella misura del 50% del costo pro capite.

Il Municipio di Biasca nel 2016 riteneva giusto trovare la modalità di calcolo più corretta per la nostra regione che teneva conto del numero di abitanti ma anche di altri elementi importanti tipici del territorio.

Per il calcolo del contributo pro capite da chiedere ai Comuni della Regione VIII erano stati pertanto considerati i seguenti elementi con la seguente ponderazione

- |                          |     |
|--------------------------|-----|
| - abitazioni             | 5%  |
| - superficie             | 5%  |
| - superficie edificabile | 5%  |
| - esercizi pubblici      | 20% |
| - oggetti sensibili      | 15% |

Ai Comuni era stato assegnato un termine per l'inoltro delle loro osservazioni. Diversi Comuni avevano chiesto più tempo per inoltrare le loro osservazioni e avevano aderito alla proposta del Comune di Faido di indire un incontro plenario dove discutere il tema.

Prima dell'incontro plenario, il Municipio ha deciso di convocare a una riunione i rappresentanti del Municipio di Faido perché era parso ragionevole intavolare una discussione bilaterale con l'unico altro Comune della Regione che dispone di effettivi di Polizia. Tra i diversi temi discussi vi è stato quello della modalità di finanziamento del servizio di Polizia, giungendo alla conclusione che sarebbe stato forse opportuno modificare la modalità di calcolo privilegiando la ripartizione dei costi sulla semplice base del pro capite.

A inizio legislatura, per iniziativa del nostro Sindaco, si è tenuto il primo incontro tra i Sindaci dei Comuni delle Tre Valli. Durante questa riunione è stata decisa l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di valutare e esaminare la convenzione di collaborazione in materia di Polizia per giungere alla concretizzazione del progetto. Il gruppo di lavoro è composto, oltre che dai rappresentanti del Comune di Biasca, da quelli dei Comuni di Faido (in rappresentanza di tutti i Comuni della Leventina), Serravalle, Acquarossa, Blenio e di Riviera.

Per meglio rispondere ai dubbi e alle perplessità di alcuni rappresentanti, agli incontri ha partecipato anche il Direttore del Dipartimento delle istituzioni, signor Norman Gobbi, accompagnato dal suo collaboratore magg. Luca Bieri.

Questi incontri hanno permesso di approfondire ulteriormente il tema del convenzionamento in ambito di Polizia sulla base di indicazioni finanziarie e organizzative. E' stata l'occasione per sensibilizzare ulteriormente il Cantone sulla fragilità finanziaria dei Comuni delle Valli e di invitare alla prudenza sul tema per evitare un aumento dei costi troppo importante.

A livello cantonale sono stati pure rivisti i parametri per la definizione degli effettivi delle Polizie comunali.

	Attuali parametri	Nuovi parametri <sup>1</sup>
Centro	500	500
Suburbano	750	750
Periurbano	1'500	1'500
Retroterra	1'750	2'000
Montagna	2'000	2'500

Gli auspici formulati dal gruppo di lavoro e i cambiamenti intervenuti nella definizione dei parametri, hanno permesso di rivedere il numero di agenti necessari per la nostra regione. Infatti ora vi sarebbe la necessità di mettere a disposizione 16 agenti di Polizia comunale.

Dalle discussioni del gruppo di lavoro è emersa la richiesta di avviare un progetto pilota limitato alla Regione VIII denominato "*Polizia regionale 3 Valli*". Contrariamente a quanto avvenuto per il resto del Cantone la convenzione non sarebbe sottoscritta unicamente con il Comune polo ma, vista anche la collaborazione in atto da anni tra il Comune di Biasca e la Polizia cantonale, anche con il Cantone. Per l'operatività non vi sarebbero cambiamenti rispetto all'eventuale convenzionamento con il Comune di Biasca perché la competenza resta del Comando della Polizia cantonale. La modifica importante riguarderebbe il finanziamento perché i contributi comunali legati alla gestione comunale sarebbero versati direttamente al Cantone.

Questa proposta è stata sostenuta da tutti i Comuni partecipanti al gruppo di lavoro. Il Municipio di Biasca pur sostenendo la realizzazione del progetto pilota "*Polizia regionale 3 Valli*" ha chiaramente richiesto che i contributi siano versati direttamente al Comune di Biasca e non al Cantone.

Per la concretizzazione del progetto, il Municipio, in accordo con il Dipartimento delle istituzioni, ha deciso di proporre la modifica della convenzione che vi sottoponiamo. Giusto evidenziare in questa sede che un ulteriore stimolo alla modifica della convenzione è stato fornito dall'interpellanza del signor Elio Rè perché effettivamente il precedente testo conteneva delle formulazioni che non rispettavano la realtà delle cose. Approfittando delle mutate esigenze del Cantone, il Municipio ha rivisto tutto il testo della convenzione.

Come indicato sopra la convenzione con il Cantone è legata a quella con i Comuni. Dopo l'adesione del Municipio di Biasca al progetto pilota, il dossier ha subito un'ulteriore evoluzione.

<sup>1</sup> Decisione del 7 giugno 2017 della Piattaforma Cantone-Comune

Il 13 novembre 2017, il signor Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle istituzioni, ha invitato a un incontro tutti i Comuni della Regione VIII durante il quale ha illustrato i punti cardine delle modifiche della Convenzione tra il Cantone e il Comune di Biasca per la gestione del posto di Polizia di Biasca.

Durante questo incontro è emersa nuovamente l'esigenza per i Comuni di limitare i costi in ambito di Polizia cercando di ottimizzare le spese evitando in particolare un potenziamento eccessivo del corpo.

A questo incontro ha poi fatto seguito quello del 1 dicembre 2017 nel quale il Direttore del Dipartimento delle istituzioni, signor Norman Gobbi, ha presentato la risoluzione governativa che definisce i termini di collaborazione tra il comune polo e i singoli comuni.

Infatti il Consiglio di Stato, considerato che il termine entro il quale ogni comune privo di polizia strutturata avrebbe dovuto convenzionarsi con un comune dotato di un tale servizio era scaduto il 1 settembre 2015, ha deciso di adottare una risoluzione per ogni Comune della Regione VIII con la quale viene stabilito il loro convenzionamento con il nostro Comune. Di fatto questa soluzione oltre a regolamentare l'impiego degli agenti del Posto misto sulla giurisdizione del territorio dei Comuni della Regione VIII e a definire l'organizzazione e del Posto misto, stabilisce che il Comune di Biasca è autorizzato a riscuotere un contributo pro capite per il servizio di Polizia retroattivamente al 1 gennaio 2017.

Questa decisione non è stata accolta molto favorevolmente specialmente dai Comuni della Valle di Blenio che, sia durante l'incontro di dicembre sia con specifici scritti al Dipartimento interessato, hanno contestato la retroattività del contributo. Siccome non è stato presentato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione del Dipartimento delle istituzioni, possiamo ritenere la stessa formalmente cresciuta in giudicato e quindi il contributo potrà essere riscosso.

Anche se con delle difficoltà riteniamo che dall'inizio della legislatura si siano fatti dei passi avanti per finalmente giungere alla sottoscrizione delle convenzioni con i Comuni. In questi anni il Comune di Biasca coerentemente con lo spirito di collaborazione regionale che ci ha sempre contraddistinto, ha garantito un servizio di Polizia nella Regione in collaborazione con il Cantone. Visto il cambiamento legislativo intervenuto in questi anni che istituisce degli obblighi verso i Comuni ma anche perché queste entrate sono necessarie per l'equilibrio finanziario del nostro Comune, il Municipio è soddisfatto che finalmente possano essere registrate delle entrate per il servizio di Polizia.

## **2. Modifiche della convenzione**

Di seguito vi proponiamo il testo della convenzione. Per agevolare la lettura tra gli allegati è stata inserita una sinossi che riporta sulla sinistra il testo attuale e nella colonna di destra il testo modificato di cui si chiede l'approvazione.

### **1. Posto misto**

- a) *Allo scopo di garantire – con modalità operative dinamiche, moderne, efficienti ed efficaci – sicurezza e ordine pubblico sul piano regionale nello spirito del concetto di Polizia di prossimità, è costituito, nella Regione VIII di cui all'art. 7 LCPol e allegato 1 RLCPol, un Posto di Polizia misto con sede a Biasca, Comune polo. Esso costituisce il Posto di gendarmeria per la Regione VIII.*
- b) *Sono mantenuti: un posto di Polizia a Faido, in quanto costituisce un importante punto di riferimento nella Regione VIII, come pure uno sportello di Polizia nella Valle di Blenio, ubicato nel Comune di Blenio quartiere di Aquila.*
- c) *Il posto di Polizia misto svolge tramite gli agenti di polizia cantonale e comunale sia compiti di prossimità di competenza comunale (art. 107 LOC), sia compiti attribuiti alla Polizia cantonale. Con la sottoscrizione della presente convenzione gli agenti comunali che hanno seguito la formazione di base della Polizia cantonale e negli anni hanno frequentato i relativi corsi di aggiornamento possono operare anche nei campi di competenza della Polizia cantonale. Gli altri agenti comunali saranno impegnati prevalentemente per attività di polizia locale e di prossimità e possono operare in campo penale e di polizia giudiziaria unicamente sotto la vigilanza e il controllo della Polizia cantonale.*

d) *Il Posto di Polizia misto sottostà al coordinamento operativo della Polizia cantonale. Pertanto, il Capoposto del Posto principale di Biasca risponde operativamente solo ai propri superiori.*

## COMMENTO

La modifica rispetto alla convenzione attuale è proposta alla lettera c).

Si tratta sicuramente della grande novità della convenzione perché viene attuata la parificazione dei compiti tra gli agenti della Polizia cantonale e quelli della Polizia comunale.

La Regione VIII è la sola regione a livello cantonale dove è attivo un posto misto di Polizia. Pur trattandosi di una regione con un territorio molto vasto e con degli oggetti sensibili di importanza internazionale (tunnel autostradale del San Gottardo, 3 passi alpini, tunnel ferroviario di AlpTransit) il numero di abitanti è molto basso per cui risulta difficilmente sostenibile finanziariamente un aumento di agenti di Polizia per sostenere tutte le esigenze di sicurezza dell'intera regione. Ricordiamo a questo proposito che, secondo il regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali, la presenza di un servizio di polizia di prossimità deve essere garantito sull'arco dell'intera giornata (24 ore).

Questo imporrebbe l'assunzione di un numero di agenti elevato e quindi i costi a carico di ogni Comune sarebbero finanziariamente insostenibili.

Per questo motivo siamo convinti che il convenzionamento con la Polizia cantonale sia una buona soluzione per garantire la sicurezza alla popolazione delle Tre Valli e delle importanti infrastrutture citate in precedenza con un investimento finanziario non insopportabile.

In questi anni vi è stata l'unificazione della formazione per gli agenti di Polizia comunale e cantonale per cui gli aspiranti agenti di Polizia ricevono la stessa istruzione. Diversa è poi l'evoluzione della carriera degli agenti di Polizia. L'agente di Polizia cantonale potrà applicare nella pratica quanto appreso durante la scuola mentre l'agente comunale non potrà più svolgere determinate mansioni.

Per un Comune la formazione di un agente comporta un costo di CHF 50'000.00 per l'iscrizione della scuola e uno stipendio lordo di circa CHF 55'000.00. Concretamente un Comune deve sopportare dei costi superiori a CHF 100'000.00 per un aspirante agente di Polizia. A nostro modo di vedere è pertanto uno spreco di risorse finanziarie impedire a un agente di svolgere tutte le mansioni per le quali ha ottenuto una formazione.

Vista la particolarità della nostra Regione con la presenza di un Corpo di Polizia misto riteniamo opportuno e fondamentale che tutti gli agenti possano operare nei medesimi ambiti. Attualmente ciò avviene già ma unicamente in caso di pattuglia mista (agente di Polizia comunale con agente di Polizia cantonale). Questa possibilità deve essere a nostro modo di vedere ampliata permettendo anche a una pattuglia formata da soli agenti di Polizia comunale di svolgere tutti i compiti. Di riflesso anche agli agenti di Polizia cantonale devono poter intervenire in tutti ambiti anche in quelli comunali.

In un Cantone come il nostro dove viene lanciato un progetto ambizioso denominato "*Ticino 2020, per un Cantone al passo con i tempi*" con l'*"obiettivo di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'azione pubblica e di raggiungere dei risultati qualitativamente migliori e conformi ai bisogni della popolazione"* questa separazione dei compiti, dopo che gli agenti hanno seguito una stessa formazione, risulta essere anacronistica.

Si tratta sicuramente di una piccola rivoluzione nel settore della sicurezza a livello cantonale. Nell'ottica dell'impiego razionale delle risorse finanziarie e di personale è a nostro modo di vedere l'unica via percorribile nella nostra regione per garantire un'adeguata sicurezza.

L'obiettivo con questa modifica è di accentuare la collaborazione tra agenti di Polizia che hanno seguito una medesima formazione.

Nella convenzione si è voluto precisare che gli altri agenti di Polizia comunale che non hanno seguito la formazione pari a quella della cantonale saranno impiegati prevalentemente in compiti di Polizia locale.

I compiti dell'agente di Polizia comunale sono cambiati negli anni e questo ha obbligato anche il nostro Municipio a rivedere alcune competenze all'interno dei diversi servizi. Ad esempio la gestione delle insegne pubblicitarie e della segnaletica è stata trasferita all'ufficio tecnico comunale. Altri temi saranno rivisti per fare in modo che gli agenti possano concentrarsi principalmente sulla sicurezza dei nostri cittadini.

## **2. Ruolo del Municipio**

*Il Municipio ha i seguenti compiti:*

- *stipulare una convenzione con tutti i Comuni facenti parte della Regione VIII, mediante la quale vengono disciplinati i compiti di polizia e le controprestazioni patrimoniali in applicazione della LCPol e del RLCPol;*
- *sentire e raccogliere le desiderate dei Comuni facenti parte della Regione VIII in merito alle necessità locali. A tale scopo viene istituita una Commissione consultiva intercomunale di polizia per la Regione VIII. Essa si compone di un numero dispari di membri in rappresentanza dei tre distretti e ritenuto un minimo di 5 e un massimo di 9 membri. La Commissione svolge compiti consultivi di fronte all'Ufficiale di Gendarmeria di riferimento e sarà la sede privilegiata dove discutere e perfezionare le esigenze in ambito di sicurezza. Per situazioni particolari, che richiedessero degli interventi urgenti, le richieste possono essere discusse direttamente con il Capoposto;*
- *discutere le richieste con l'Ufficiale di riferimento della Gendarmeria e il Capoposto, in modo da poter allestire un piano di intervento che rappresenti un programma annuale del Corpo misto per le necessità dei Comuni della Regione VIII;*
- *preavvisare all'Ufficiale di riferimento della Gendarmeria ulteriori richieste dei Comuni che dovessero essere presentate nel corso dell'anno;*
- *organizzare, una volta all'anno, un incontro del Capo Dicastero di Polizia di Biasca con tutti i Capi Dicastero dei Comuni della Regione VIII, al quale partecipano il Dipartimento delle istituzioni, l'Ufficiale di riferimento della Gendarmeria e il Capoposto.*

## **COMMENTO**

In questo articolo è stato ripreso quanto richiesto dai Comuni della Regione VIII ossia l'istituzione di una Commissione consultiva intercomunale di Polizia. Viene qui riproposto a livello comunale quanto già previsto a livello cantonale.

L'11 gennaio 2018 in occasione di un incontro del gruppo di lavoro istituito a inizio della legislatura 2016/2020 e incaricato di valutare e discutere la convenzione di collaborazione in materia di Polizia è stato deciso che la Commissione consultiva intercomunale di polizia per la Regione VIII sarà composta da 9 membri. Questa soluzione permetterà una maggiore rappresentatività per tutti i Distretti e quindi garantirà una maggiore trasparenza nei confronti di tutti i Comuni. La Commissione sarà composta da 9 membri così ripartiti

Distretto di Riviera	Biasca	2 membri
	Riviera	1 membro
Distretto di Blenio	Serravalle	1 membro
	Acquarossa	1 membro
	Blenio	1 membro
Distretto di Leventina	Bassa Leventina	1 membro
	(Bodio, Giornico, Personico, Pollegio)	
	Media Leventina	1 membro
	(Faido)	
	Alta Leventina	1 membro
	(Airolo, Bedretto, Dalpe, Prato Leventina, Quinto)	

## **3. Personale**

- a) *Gli agenti di Polizia comunale vengono attribuiti ai posti di Gendarmeria delle Tre Valli e non sottostanno, per la condotta operativa, alle direttive dei Municipi, bensì del Capoposto del posto di Biasca. L'attribuzione territoriale degli agenti avviene in modo razionale e tenendo conto delle necessità di polizia dei vari Comuni e di conseguenza delle varie zone della Regione VIII.*

- b) *Gli agenti di polizia comunale facenti parte della Regione VIII sottostanno al ROD del Comune di Biasca.*
- c) *Di principio l'Autorità di nomina risponde civilmente per i danni causati dai propri agenti di polizia durante l'esecuzione delle proprie mansioni di polizia giusta la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (RL 2.6.1.1). La stessa garantisce protezione giuridica e morale ai propri agenti coinvolti in una procedura giudiziaria civile o penale per un'azione od omissione attinente alla loro funzione, riservato il regresso in caso di colpa grave.*

#### **COMMENTO**

Nella convenzione è stato precisato che l'attribuzione degli agenti avviene in modo razionale. Come abbiamo visto sopra finora gli unici Comuni ad avere degli agenti di Polizia erano Biasca e Faido. Con la sottoscrizione della convenzione di collaborazione fra Comuni, anche gli agenti di Faido saranno subordinati al ROD del Comune di Biasca. Con questa precisazione si è voluto tuttavia indicare che in linea di principio sarà confermato anche in futuro l'attribuzione degli agenti alle rispettive sedi di servizio attuali (Biasca per quelli attualmente operanti a Biasca e Faido per quelli attualmente in funzione presso tale sede).

#### **4. Dotazione in personale del Posto di Polizia misto**

- a) *Il Posto di Polizia misto della Regione VIII deve essere composto da un numero di agenti tale da rispettare le normative vigenti, segnatamente la LCPol e il RLCPol, entro una data da stabilire tra le parti. Attualmente il numero di agenti comunali necessari per la Regione VIII è di 16 agenti.*
- b) *La Polizia cantonale garantisce al minimo il mantenimento dell'effettivo attuale di agenti cantonali e si impegna inoltre a potenziare negli anni il Posto di Polizia misto della Regione VIII, compatibilmente con l'aumento degli effettivi a livello cantonale.*
- c) *Gli assistenti e gli ausiliari di polizia non fanno parte dell'effettivo operativo di Polizia comunale di cui al capoverso a). Il ruolo e le competenze di questi, riservate le norme superiori, sono definiti dal Municipio di Biasca, in accordo con il Capoposto.*

#### **COMMENTO**

Come evidenziato sopra il numero di agenti rispetto alla convenzione precedente è ulteriormente diminuito. Per evitare il coinvolgimento ogni volta del Consiglio comunale è stata modificata la prima frase precisando che il numero di agenti deve rispettare le normative vigenti.

#### **5. Partecipazione ai costi da parte dei comuni della Regione VIII e procedure contravvenzionali**

- a) *I costi derivanti dal servizio di polizia intercomunale, comprensivi delle spese amministrative e per la sede logistica, sono ripartite annualmente fra i comuni della Regione VIII, con un calcolo pro capite sulla base del numero dei residenti al 31 dicembre dell'anno precedente (popolazione residente permanente secondo l'Annuario statistico ticinese). La partecipazione dei comuni viene stabilita annualmente dal Municipio di Biasca, previa verifica con il Dipartimento delle istituzioni, sulla base del consuntivo del servizio di polizia dell'anno precedente.*
- b) *Le procedure contravvenzionali emesse dal personale della Polizia cantonale sono gestite ed incassate dal Cantone. Le procedure contravvenzionali emesse dal personale di polizia comunale sono gestite e incassate dal Municipio di Biasca. Il Comune di Biasca non riversa alcuna indennità ai singoli Comuni per le contravvenzioni inflitte dagli agenti di polizia sul loro territorio. La somma incassata a seguito delle contravvenzioni emesse da agenti comunali viene ripartita annualmente tra i comuni convenzionati in base al calcolo pro capite e compensato con gli importi dovuti dai rispettivi comuni per il servizio di polizia.*
- c) *Rimane riservato il riversamento previsto dall'art. 9 RLACS (RL 7.4.2.1.1).*

#### **COMMENTO**

Si tratta dell'altra grande novità rispetto all'attuale convenzione. Anche in questo caso si tratta di un accordo trovato nell'ambito della discussione con i Comuni.

E' stato infatti concordato che tutte le entrate saranno cumulate e saranno registrate quale ricavo nei conti del Comune di Biasca. A fine anno, sulla base dei dati del consuntivo, sarà eventualmente richiesto il saldo delle prestazioni oppure saranno ripartite eventuali eccedenze. Questa proposta è stata fatta per razionalizzare il lavoro amministrativo ma

anche per evitare che i Comuni richiedano la presenza della Polizia sul loro territorio per delle attività specifiche che fruttano diverse entrate (es. radar).

Questa soluzione ha il pregio di minimizzare il lavoro amministrativo e di creare una solidarietà regionale perché ogni Comune trarrà benefici dalle multe a prescindere dai confini territoriali.

#### **6. Sedi**

- a) *Il Municipio garantisce la disponibilità di una sede confacente alle esigenze logistiche definite della Polizia cantonale. La distribuzione degli oneri finanziari sarà oggetto di uno specifico accordo tra le parti.*
- b) *Il Cantone mette a disposizione la sede di Faido e lo sportello ubicato nel Comune di Blenio quartiere di Aquila.*

#### **COMMENTO**

Uno dei grandi temi in discussione è sicuramente quello della sede della Polizia. Il Cantone ha deciso di ampliare gli spazi presso il Pretorio di Biasca in modo da garantire per il breve-medio termine sufficienti margini di manovra per assorbire l'incremento del numero di agenti. Le spese per l'esecuzione di questi lavori saranno assunti dal Cantone. Il Comune dovrà valutare delle soluzioni alternative per dotare la Polizia di una sede definitiva per il medio-lungo termine.

#### **7. Costi**

- a) *I costi per il personale e per l'equipaggiamento personale sono assunti dalle rispettive autorità di nomina.*
- b) *I costi per il materiale di consumo, altro materiale e le attrezzature di corpo (trasmissioni, informatica, veicoli, eccetera), necessari allo svolgimento dell'attività, sono ripartiti fra il Cantone e il Municipio in maniera proporzionale al numero degli agenti in attività alla fine di ogni anno.*

#### **COMMENTO**

Rispetto alla versione precedente è stata utilizzata una forma più snella e semplice.

#### **8. Entrata in vigore, durata e modifiche successive**

- a) *La presente convenzione entra in vigore il 1. gennaio 2018, riservata l'approvazione del Consiglio comunale e la sua crescita in giudicato.*
- b) *Essa ha una durata indeterminata e può essere disdetta per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di un anno.*
- c) *Con il consenso delle parti firmatarie, la presente convenzione può essere modificata in ogni tempo.*

#### **NESSUN COMMENTO**

#### **9. Abrogazione**

*E' abrogata la convenzione del 9 giugno 2015.*

#### **3. Maggioranze richieste**

L'approvazione di una convenzione (art. 13 cpv. 1 lett. a) LOC) richiede la maggioranza semplice.

La risoluzione dovrà essere presa a maggioranza dei votanti e dovrà raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio comunale.

#### 4. Commissione competente

Conformemente a quanto indicato dall'articolo 10 RaLOC, il messaggio è assegnato alla Commissione delle Petizioni.

#### 5. Relazioni con il piano finanziario 2018-2026 e con il Preventivo 2018

L'impatto finanziario della convenzione di collaborazione in materia di Polizia con il Cantone ma soprattutto con i Comuni della Regione VIII è stato considerato nel Preventivo 2018 e del piano finanziario 2018-2026 del Comune.

#### Conclusioni

Egregio signor Presidente,  
Signore e Signori consiglieri,

riteniamo di aver illustrato in modo dettagliato le ragioni che hanno portato il Municipio a proporre la modifica della convenzione con il Dipartimento delle Istituzioni per quanto concerne la collaborazione in materia di Polizia.

Abbiamo pure evidenziato il legame tra la convenzione con il Cantone e l'accordo con i Comuni della Regione VIII. Questo legame ha suggerito alcune modifiche contenute nel testo mentre l'altra grande novità della parificazione dei compiti è stata fortemente voluta quale segnale concreto per razionalizzare le risorse a nostra disposizione.

Sulla base di quanto esposto nel presente messaggio, vi invitiamo a voler aderire all'annesso decreto.

Cordiali saluti.

Per il Municipio:

il Sindaco



Loris Galbusera



il Segretario  
  
Igor Rossetti

Allegati:   bozza di convenzione  
              sinossi  
              disegno di decreto

## CONVENZIONE

fra

**la Repubblica e Cantone Ticino**  
rappresentato dal Dipartimento delle istituzioni  
denominato in seguito "Cantone"

e

**il Comune di Biasca**  
rappresentato dal suo Municipio quale Comune polo della Regione VIII  
denominato in seguito "Municipio"

concernente le modalità di collaborazione e di conduzione del Posto di Polizia misto di Biasca.

Richiamati:

- l'art. 7 della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) per quanto concerne la costituzione della Regione VIII composta dai distretti di Riviera, Blenio e Leventina;
- l'articolo 7 cpv. 5 della LCPol per quanto riguarda la possibilità di costituire dei Corpi misti;
- l'articolo 7 cpv. 6 della LCPol che costituisce la base legale per la stipulazione della presente convenzione,
- l'allegato 1 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 27 giugno 2012 (RLCPol) riguardante l'elenco dei Comuni facenti parte della Regione VIII;

si conviene quanto segue:

### 1. Posto misto

- a) Allo scopo di garantire – con modalità operative dinamiche, moderne, efficienti ed efficaci – sicurezza e ordine pubblico sul piano regionale nello spirito del concetto di Polizia di prossimità, è costituito, nella Regione VIII di cui all'art. 7 LCPol e allegato 1 RLCPol, un Posto di Polizia misto con sede a Biasca, Comune polo. Esso costituisce il Posto di gendarmeria per la Regione VIII.
- b) Sono mantenuti: un posto di Polizia a Faido, in quanto costituisce un importante punto di riferimento nella Regione VIII, come pure uno sportello di Polizia nella Valle di Blenio, ubicato nel Comune di Blenio quartiere di Aquila.
- c) Il posto di Polizia misto svolge tramite gli agenti di polizia cantonale e comunale sia compiti di prossimità di competenza comunale (art. 107 LOC), sia compiti attribuiti alla Polizia cantonale. Con la sottoscrizione della presente convenzione gli agenti comunali che hanno seguito la formazione di base della Polizia cantonale e negli anni hanno frequentato i relativi corsi di aggiornamento possono operare anche nei campi di competenza della Polizia cantonale. Gli altri agenti comunali saranno impegnati prevalentemente per attività di polizia locale e di prossimità e possono operare in campo penale e di polizia giudiziaria unicamente sotto la vigilanza e il controllo della Polizia cantonale.
- d) Il Posto di Polizia misto sottostà al coordinamento operativo della Polizia cantonale. Pertanto, il Capoposto del Posto principale di Biasca risponde operativamente solo ai propri superiori.

### 2. Ruolo del Municipio

Il Municipio ha i seguenti compiti:

- stipulare una convenzione con tutti i Comuni facenti parte della Regione VIII, mediante la quale vengono disciplinati i compiti di polizia e le controprestazioni patrimoniali in applicazione della LCPol e del RLCPol;

- sentire e raccogliere le desiderate dei Comuni facenti parte della Regione VIII in merito alle necessità locali. A tale scopo viene istituita una Commissione consultiva intercomunale di polizia per la Regione VIII. Essa si compone di un numero dispari di membri in rappresentanza dei tre distretti e ritenuto un minimo di 5 e un massimo di 9 membri. La Commissione svolge compiti consultivi di fronte all'Ufficiale di Gendarmeria di riferimento e sarà la sede privilegiata dove discutere e perfezionare le esigenze in ambito di sicurezza. Per situazioni particolari, che richiedessero degli interventi urgenti, le richieste possono essere discusse direttamente con il Capoposto;
- discutere le richieste con l'Ufficiale di riferimento della Gendarmeria e il Capoposto, in modo da poter allestire un piano di intervento che rappresenti un programma annuale del Corpo misto per le necessità dei Comuni della Regione VIII;
- preavvisare all'Ufficiale di riferimento della Gendarmeria ulteriori richieste dei Comuni che dovessero essere presentate nel corso dell'anno;
- organizzare, una volta all'anno, un incontro del Capo Dicastero di Polizia di Biasca con tutti i Capi Dicastero dei Comuni della Regione VIII, al quale partecipano il Dipartimento delle istituzioni, l'Ufficiale di riferimento della Gendarmeria e il Capoposto.

### **3. Personale**

- a) Gli agenti di Polizia comunale vengono attribuiti ai posti di Gendarmeria delle Tre Valli e non sottostanno, per la condotta operativa, alle direttive dei Municipi, bensì del Capoposto del posto di Biasca. L'attribuzione territoriale degli agenti avviene in modo razionale e tenendo conto delle necessità di polizia dei vari Comuni e di conseguenza delle varie zone della Regione VIII.
- b) Gli agenti di polizia comunale facenti parte della Regione VIII sottostanno al ROD del Comune di Biasca.
- c) Di principio l'Autorità di nomina risponde civilmente per i danni causati dai propri agenti di polizia durante l'esecuzione delle proprie mansioni di polizia giusta la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (RL 2.6.1.1). La stessa garantisce protezione giuridica e morale ai propri agenti coinvolti in una procedura giudiziaria civile o penale per un'azione od omissione attinente alla loro funzione, riservato il regresso in caso di colpa grave.

### **4. Dotazione in personale del Posto di Polizia misto**

- a) Il Posto di Polizia misto della Regione VIII deve essere composto da un numero di agenti tale da rispettare le normative vigenti, segnatamente la LCPol e il RLCPol, entro una data da stabilire tra le parti. Attualmente il numero di agenti comunali necessari per la Regione VIII è di 16 agenti.
- b) La Polizia cantonale garantisce al minimo il mantenimento dell'effettivo attuale di agenti cantonali e si impegna inoltre a potenziare negli anni il Posto di Polizia misto della Regione VIII, compatibilmente con l'aumento degli effettivi a livello cantonale.
- c) Gli assistenti e gli ausiliari di polizia non fanno parte dell'effettivo operativo di Polizia comunale di cui al capoverso a). Il ruolo e le competenze di questi, riservate le norme superiori, sono definiti dal Municipio di Biasca, in accordo con il Capoposto.

### **5. Partecipazione ai costi da parte dei comuni della Regione VIII e procedure contravvenzionali**

- a) I costi derivanti dal servizio di polizia intercomunale, comprensivi delle spese amministrative e per la sede logistica, sono ripartite annualmente fra i comuni della Regione VIII, con un calcolo pro capite sulla base del numero dei residenti al 31 dicembre dell'anno precedente (popolazione residente permanente secondo l'Annuario statistico ticinese). La partecipazione dei comuni viene stabilita annualmente dal Municipio di Biasca, previa verifica con il Dipartimento delle istituzioni, sulla base del consuntivo del servizio di polizia dell'anno precedente.

- b) Le procedure contravvenzionali emesse dal personale della Polizia cantonale sono gestite ed incassate dal Cantone. Le procedure contravvenzionali emesse dal personale di polizia comunale sono gestite e incassate dal Municipio di Biasca. Il Comune di Biasca non riversa alcuna indennità ai singoli Comuni per le contravvenzioni inflitte dagli agenti di polizia sul loro territorio. La somma incassata a seguito delle contravvenzioni emesse da agenti comunali viene ripartita annualmente tra i comuni convenzionati in base al calcolo pro capite e compensato con gli importi dovuti dai rispettivi comuni per il servizio di polizia.
- c) Rimane riservato il riversamento previsto dall'art. 9 RLACS (RL 7.4.2.1.1).

#### **6. Sedi**

- a) Il Municipio garantisce la disponibilità di una sede confacente alle esigenze logistiche definite della Polizia cantonale. La distribuzione degli oneri finanziari sarà oggetto di uno specifico accordo tra le parti.
- b) Il Cantone mette a disposizione la sede di Faido e lo sportello ubicato nel Comune di Blenio quartiere di Aquila.

#### **7. Costi**

- a) I costi per il personale e per l'equipaggiamento personale sono assunti dalle rispettive autorità di nomina.
- b) I costi per il materiale di consumo, altro materiale e le attrezzature di corpo (trasmissioni, informatica, veicoli, eccetera), necessari allo svolgimento dell'attività, sono ripartiti fra il Cantone e il Municipio in maniera proporzionale al numero degli agenti in attività alla fine di ogni anno.

#### **8. Entrata in vigore, durata e modifiche successive**

- a) La presente convenzione entra in vigore il 1. gennaio 2018, riservata l'approvazione del Consiglio comunale e la sua crescita in giudicato.
- b) Essa ha una durata indeterminata e può essere disdetta per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di un anno.
- c) Con il consenso delle parti firmatarie, la presente convenzione può essere modificata in ogni tempo.

#### **10. Abrogazione**

E' abrogata la convenzione del 9 giugno 2015.

## DECRETO

(disegno)

**concernente la modifica della convenzione con il Cantone concernente le modalità di collaborazione e di conduzione del Posto di Polizia misto nella Regione VIII**

### IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale numero 13 del 21 febbraio 2018

d e c r e t a:

- art. 1 E' approvata la modifica della convenzione tra il Comune di Biasca e il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino rappresentato dal Dipartimento delle Istituzioni concernente le modalità di collaborazione e di conduzione del Posto di Polizia misto nella Regione VIII.

## Convenzione concernente le modalità di collaborazione e di conduzione del Posto di Polizia misto di Biasca SINOSSI

Convenzione attualmente in vigore	Proposta di modifica
<p><b>1. Posto misto</b></p> <p>a) Allo scopo di garantire – con modalità operative dinamiche, moderne, efficienti ed efficaci – sicurezza e ordine pubblico sul piano regionale nello spirito del concetto di Polizia di prossimità, è costituito, nella Regione VIII di cui all'art. 7 LCPol e allegato 1 RLCPol, un Posto di Polizia misto con sede a Biasca, Comune polo. Esso costituisce il Posto principale di gendarmeria per la Regione VIII.</p> <p>b) Sono mantenuti: un posto di Polizia secondario a Faido, in quanto costituisce un importante punto di riferimento nella Regione VIII, come pure uno "sportello" di Polizia nella Valle di Blenio, ubicato nella sede di Aquila.</p> <p>c) Il Posto di Polizia misto svolge i compiti di prossimità di competenza comunale (art. 107 LOC e quelli di base elencati nell'allegato 2 RLCPol). Gli agenti comunali possono operare in campo penale e di Polizia giudiziaria unicamente sotto la vigilanza e il controllo della Polizia cantonale.</p> <p>d) Il Posto di Polizia misto sottostà al coordinamento operativo della Polizia cantonale. Pertanto, il Capoposto del Posto principale di Biasca risponde operativamente solo ai propri superiori.</p>	<p><b>1. Posto misto</b></p> <p>a) Allo scopo di garantire – con modalità operative dinamiche, moderne, efficienti ed efficaci – sicurezza e ordine pubblico sul piano regionale nello spirito del concetto di Polizia di prossimità, è costituito, nella Regione VIII di cui all'art. 7 LCPol e allegato 1 RLCPol, un Posto di Polizia misto con sede a Biasca, Comune polo. Esso costituisce il Posto di gendarmeria per la Regione VIII.</p> <p>b) Sono mantenuti: un posto di Polizia a Faido, in quanto costituisce un importante punto di riferimento nella Regione VIII, come pure uno sportello di Polizia nella Valle di Blenio, ubicato nel Comune di Blenio quartiere di Aquila.</p> <p>c) Il posto di Polizia misto svolge tramite gli agenti di polizia cantonale e comunale sia compiti di prossimità di competenza comunale (art. 107 LOC), sia compiti attribuiti alla Polizia cantonale. Con la sottoscrizione della presente convenzione gli agenti comunali che hanno seguito la formazione di base della Polizia cantonale e negli anni hanno frequentato i relativi corsi di aggiornamento possono operare anche nei campi di competenza della Polizia cantonale. Gli altri agenti comunali saranno impegnati prevalentemente per attività di polizia locale e di prossimità e possono operare in campo penale e di polizia giudiziaria unicamente sotto la vigilanza e il controllo della Polizia cantonale..</p> <p>d) Il Posto di Polizia misto sottostà al coordinamento operativo della Polizia cantonale. Pertanto, il Capoposto del Posto principale di Biasca risponde operativamente solo ai propri superiori.</p>
<p><b>2. Ruolo del Municipio</b></p> <p>Il Municipio ha i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stipulare una convenzione con tutti i Comuni facenti parte della Regione VIII, mediante la quale vengono disciplinati i compiti di polizia e le controprestazioni patrimoniali in applicazione della LCPol e del RLCPol;</li> <li>- sentire e raccogliere i desiderata dei Comuni facenti parte della Regione VIII in merito alle necessità locali;</li> <li>- discutere le richieste con l'Ufficiale di Gendarmeria di riferimento, o con il suo sostituto, unitamente al Capoposto, in modo da poter allestire un piano di intervento che rappresenti un programma annuale del Corpo</li> </ul>	<p><b>2. Ruolo del Municipio</b></p> <p>Il Municipio ha i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stipulare una convenzione con tutti i Comuni facenti parte della Regione VIII, mediante la quale vengono disciplinati i compiti di polizia e le controprestazioni patrimoniali in applicazione della LCPol e del RLCPol;</li> <li>- sentire e raccogliere le desiderate dei Comuni facenti parte della Regione VIII in merito alle necessità locali. A tale scopo viene istituita una Commissione consultiva intercomunale di polizia per la Regione VIII. Essa si compone di un numero dispari di membri in rappresentanza dei tre</li> </ul>

<p>misto per le necessità del Comune di Biasca e dei Comuni della Regione VIII;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- preavvisare all'Ufficiale di riferimento della Gendarmeria ulteriori richieste dei Comuni che dovessero essere presentate nel corso dell'anno;</li> <li>- organizzare, una volta all'anno, un incontro con il Capo Dicastero di Polizia di Biasca e tutti i Capi Dicastero dei Comuni della Regione VIII al quale parteciperanno il Dipartimento delle Istituzioni, l'Ufficiale di Gendarmeria di riferimento, il suo sostituto e il Capoposto.</li> </ul>	<p>distretti e ritenuto un minimo di 5 e un massimo di 9 membri. La Commissione svolge compiti consultivi di fronte all'Ufficiale di Gendarmeria di riferimento e sarà la sede privilegiata dove discutere e perfezionare le esigenze in ambito di sicurezza. Per situazioni particolari, che richiedessero degli interventi urgenti, le richieste possono essere discusse direttamente con il Capoposto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- discutere le richieste con l'Ufficiale di riferimento della Gendarmeria e il Capoposto, in modo da poter allestire un piano di intervento che rappresenti un programma annuale del Corpo misto per le necessità dei Comuni della Regione VIII;</li> <li>- preavvisare all'Ufficiale di riferimento della Gendarmeria ulteriori richieste dei Comuni che dovessero essere presentate nel corso dell'anno;</li> <li>- organizzare, una volta all'anno, un incontro del Capo Dicastero di Polizia di Biasca con tutti i Capi Dicastero dei Comuni della Regione VIII, al quale partecipano il Dipartimento delle istituzioni, l'Ufficiale di riferimento della Gendarmeria e il Capoposto.</li> </ul>
<p><b>3. Personale</b></p> <p>a) Gli agenti della Polizia comunale attribuiti ai Posti di Gendarmeria delle Tre Valli e non sottostanno, per la condotta operativa, alle direttive dei Municipi, bensì, del Capoposto di riferimento. L'attribuzione degli agenti avviene tenendo conto delle necessità di polizia dei vari Comuni e di conseguenza delle varie zone della Regione VIII.</p> <p>b) Gli agenti della Polizia comunale facenti parte della Regione VIII, sottostanno al ROD del Comune di Biasca.</p> <p>c) L'attribuzione delle promozioni e dei gradi, devono riferirsi alle normative di ogni rango che disciplinano questi ambiti nella Polizia cantonale.</p>	<p><b>3. Personale</b></p> <p>a) Gli agenti di Polizia comunale attribuiti ai posti di Gendarmeria delle Tre Valli e non sottostanno, per la condotta operativa, alle direttive dei Municipi, bensì del Capoposto del posto di Biasca. L'attribuzione territoriale degli agenti avviene in modo razionale e tenendo conto delle necessità di polizia dei vari Comuni e di conseguenza delle varie zone della Regione VIII..</p> <p>b) Gli agenti di polizia comunale facenti parte della Regione VIII sottostanno al ROD del Comune di Biasca.</p> <p>c) Di principio l'Autorità di nomina risponde civilmente per i danni causati dai propri agenti di polizia durante l'esecuzione delle proprie mansioni di polizia giusta la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (RL 2.6.1.1). La stessa garantisce protezione giuridica e morale ai propri agenti coinvolti in una procedura giudiziaria civile o penale per un'azione od omissione attinente alla loro funzione, riservato il regresso in caso di colpa grave.</p>
<p><b>4. Dotazione in personale del Posto di Polizia misto</b></p> <p>a) Il posto di Polizia misto della Regione VIII deve essere composto da almeno 18 agenti di Polizia comunale tale da rispettare le normative vigenti, segnatamente la LCPol e il RLCPol, entro una data da stabilire tra le parti.</p> <p>b) La Polizia cantonale garantisce al minimo il mantenimento dell'effettivo attuale di agenti cantonali e si impegna inoltre a potenziare negli anni il Posto di Polizia misto della Regione VIII, compatibilmente con l'aumento</p>	<p><b>4. Dotazione in personale del Posto di Polizia misto</b></p> <p>a) Il Posto di Polizia misto della Regione VIII deve essere composto da un numero di agenti tale da rispettare le normative vigenti, segnatamente la LCPol e il RLCPol, entro una data da stabilire tra le parti. Attualmente il numero di agenti comunali necessari per la Regione VIII è di 16 agenti.</p> <p>b) La Polizia cantonale garantisce al minimo il mantenimento dell'effettivo attuale di agenti cantonali e si impegna inoltre a potenziare negli anni il Posto di Polizia misto della Regione VIII, compatibilmente con l'aumento</p>

<p>degli effettivi a livello cantonale.</p> <p>c) Gli assistenti di Polizia non fanno parte dell'effettivo operativo della Polizia comunale. Il ruolo e le competenze degli assistenti di Polizia, riservate le norme superiori, sono definiti dal Municipio di Biasca.</p>	<p>degli effettivi a livello cantonale.</p> <p>c) Gli assistenti e gli ausiliari di polizia non fanno parte dell'effettivo operativo di Polizia comunale di cui al capoverso a). Il ruolo e le competenze di questi, riservate le norme superiori, sono definiti dal Municipio di Biasca, in accordo con il Capoposto.</p>
<p><b>5. Procedure contravvenzionali</b></p> <p>a) Le procedure contravvenzionali emesse dal personale della Polizia cantonale sono gestite ed incassate dal Cantone.</p> <p>b) Le procedure contravvenzionali emesse dal personale della Polizia comunale sono gestite e incassate dal Municipio. In seguito gli introiti sono ripartiti in base alle convenzioni specifiche fra il Municipio e i singoli Comuni.</p> <p>c) Rimane riservato il riversamento cantonale previsto dall'art. 9 RLACS (RL 7.4.2.1.1).</p>	<p><b>5. Partecipazione ai costi da parte dei comuni della Regione VIII e procedure contravvenzionali</b></p> <p>a) I costi derivanti dal servizio di polizia intercomunale, comprensivi delle spese amministrative e per la sede logistica, sono ripartite annualmente fra i comuni della Regione VIII, con un calcolo pro capite sulla base del numero dei residenti al 31 dicembre dell'anno precedente (popolazione residente permanente secondo l'Annuario statistico ticinese). La partecipazione dei comuni viene stabilita annualmente dal Municipio di Biasca, previa verifica con il Dipartimento delle istituzioni, sulla base del consuntivo del servizio di polizia dell'anno precedente.</p> <p>b) Le procedure contravvenzionali emesse dal personale della Polizia cantonale sono gestite ed incassate dal Cantone. Le procedure contravvenzionali emesse dal personale di polizia comunale sono gestite e incassate dal Municipio di Biasca. Il Comune di Biasca non riversa alcuna indennità ai singoli Comuni per le contravvenzioni inflitte dagli agenti di polizia sul loro territorio. La somma incassata a seguito delle contravvenzioni emesse da agenti comunali viene ripartita annualmente tra i comuni convenzionati in base al calcolo pro capite e compensato con gli importi dovuti dai rispettivi comuni per il servizio di polizia.</p> <p>c) Rimane riservato il riversamento previsto dall'art. 9 RLACS (RL 7.4.2.1.1).</p>
<p><b>6. Sedi</b></p> <p>a) Il Municipio mette a disposizione una sede confacente alle esigenze logistiche definitive della Polizia cantonale.</p> <p>b) Il Cantone mette a disposizione la sede di Faido e lo "sportello" di Aquila.</p>	<p><b>6. Sedi</b></p> <p>a) Il Municipio garantisce la disponibilità di una sede confacente alle esigenze logistiche definite della Polizia cantonale. La distribuzione degli oneri finanziari sarà oggetto di uno specifico accordo tra le parti.</p> <p>b) Il Cantone mette a disposizione la sede di Faido e lo sportello ubicato nel Comune di Blenio quartiere di Aquila.</p>
<p><b>7. Costi</b></p> <p>7.1 Personale ed equipaggiamento Il Cantone e il Municipio assumono tutti i costi relativi ai propri agenti.</p> <p>7.2 Materiale I costi per il materiale amministrativo, altro materiale e le attrezzature, necessari allo svolgimento dell'attività, sono ripartiti fra il Cantone e il Municipio in maniera proporzionale al numero degli agenti in attività alla fine di ogni anno.</p>	<p><b>7. Costi</b></p> <p>a) I costi per il personale e per l'equipaggiamento personale sono assunti dalle rispettive autorità di nomina..</p> <p>b) I costi per il materiale di consumo, altro materiale e le attrezzature di corpo (trasmissioni, informatica, veicoli, eccetera), necessari allo svolgimento dell'attività, sono ripartiti fra il Cantone e il Municipio in maniera proporzionale al numero degli agenti in attività alla fine di ogni anno.</p>

<p>7.3 Logistica</p> <p>a) Una convenzione particolare regolerà le necessità e le ripartizioni dei costi per la sede di Biasca.</p> <p>b) Il Cantone si assume l'integralità dei costi di gestione e d'affitto del Pretorio di Faïdo e dello "sportello" di Aquila.</p> <p>7.4 Rete radio, veicoli ed equipaggiamento veicoli</p> <p>a) La ripartizione dei costi della rete radio Polycom e dei relativi apparecchi è fissata in una convenzione particolare.</p> <p>b) I costi per l'acquisto, l'uso e la manutenzione dei veicoli, nonché il loro equipaggiamento, sono a carico dei rispettivi proprietari.</p> <p>7.5 Informatica</p> <p>I costi concernenti l'informatica sono regolati in una specifica convenzione.</p>	
<p><b>8. Durata ed entrata in vigore</b></p> <p>a) La presente convenzione ha una durata indeterminata e può essere disdetta per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di un anno.</p> <p>b) La presente convenzione entra in vigore il 1 settembre 2015.</p>	<p><b>8. Entrata in vigore, durata e modifiche successive</b></p> <p>a) La presente convenzione entra in vigore il 1. gennaio 2018, riservata l'approvazione del Consiglio comunale e la sua crescita in giudicato.</p> <p>b) Essa ha una durata indeterminata e può essere disdetta per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di un anno.</p> <p>c) Con il consenso delle parti firmatarie, la presente convenzione può essere modificata in ogni tempo.</p>
<p><b>9. Modifiche successive</b></p> <p>Con il consenso delle parti firmatarie, la presente convenzione può essere modificata in ogni tempo.</p>	<p><b>9. Abrogazione</b></p> <p>E' abrogata la convenzione del 9 giugno 2015.</p>